

FOGLIO INFORMATIVO

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 54 c.d. “Legge di stabilità 2014”

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINATA DALLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

SEZIONE I

Informazioni su Confidi Rating Italia

Denominazione: **Confidi Rating Italia**

Sede Legale: S.S. 87 KM 206 (Contrada Piane di Larino, n. 90) 86035 Larino (CB)

Tel. 0874/820140 Fax 0874/820164

E-mail: info@confidirating.it - PEC confidibiz@legalmail.it

Web: www.confidirating.it

Registro Imprese del Molise n. 91015390700 – P. IVA: 01500430705 Cod. Fiscale. :91015390700

Iscrizione all’elenco della Banca d’Italia di cui all’art. 155, comma 4 del D.Lgs n°385/93: n. 29604- R.E.A.: CB 29604

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuorisede

(Da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell’offerta fuori sede)

Nome _____

Cognome _____

[] Dipendente/collaboratore del Confidi _____ - sede di _____

[] Mediatore Finanziario (iscritto all’Albo) n. _____

[] Agente in attività finanziaria (iscritto all’elenco) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

SEZIONE II -Caratteristiche delle Garanzia

II – 1 Che cos’è la Garanzia Confidi Rating Italia

L’attività principale del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie a beneficio di soggetti terzi abilitati all’erogazione di credito sotto qualsiasi forma quali istituti di credito e altri intermediari finanziari con i quali il confidi ha stipulato apposite convenzioni.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese piccole e medie imprese e loro consorzi rispondenti ai parametri UE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI).

La garanzia del Confidi può essere: «sussidiaria» o «a prima richiesta». Con riferimento al prodotto trattato nel presente foglio informativo, il Confidi rilascia **garanzia a prima richiesta**.

La garanzia «a prima richiesta», viene rilasciata, su richiesta del Cliente, da Confidi attraverso delibera assunta dagli organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Cliente ha nei confronti della Banca o altro intermediario finanziario erogante il finanziamento.

La garanzia «a prima richiesta», a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o gli altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi.

Banca e Confidi Rating Italia si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita dal Confidi. E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Confidi di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità del Confidi mediante l'escussione della garanzia.

Con la garanzia a «prima richiesta» Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Cliente.

A sua volta, il Cliente è tenuto a rimborsare a Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal cliente, oppure possono essere svolte autonomamente da Confidi. Il Cliente/Socio può altresì essere chiamato dal Confidi, a norma dello Statuto consortile, a prestare ulteriori garanzie in suo favore quali ad esempio: garanzie personali, controgaranzie autonome.

Le garanzie rilasciate dal Confidi non potranno essere assistite dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex Legge n. 662/96.

Il Socio autorizza irrevocabilmente il Confidi e/o gli altri Enti che dovessero intervenire in qualità di contro-garanti o co-garanti a richiedere e ottenere dalla Banca i dati in suo possesso, ivi incluse le informazioni relative alle eventuali attività di recupero, nonché copia della documentazione relativa ai finanziamenti garantiti.

SEZIONE III - Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Per tutti i Clienti le condizioni economiche previste, a fronte del rilascio della garanzia, sono applicate secondo le modalità illustrate nel presente Foglio Informativo.

A carico del cliente non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato e/o agevolato tale relazione.

III – 1 Quota di Fondo Consortile

Per accedere ai servizi di garanzia è necessario associarsi al Confidi.

La domanda di ammissione prevede il versamento **una tantum** di una quota di Fondo Consortile di € 250,00. In caso di esclusione o recesso, a norma dell'art. 2609 del c.c., tale quota non sarà rimborsata. Il versamento del valore della quota di Fondo consortile sottoscritta dovrà essere effettuato mediante bonifico in fase di riconoscimento delle spese e delle commissioni al Confidi.

La Quota di Fondo Consortile dovuta dal Socio indicata al punto precedente non è da considerarsi tra gli oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi Rating Italia, essa costituisce ad ogni effetto una immobilizzazione e determina elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi Rating Italia e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a favore delle imprese socie.

III – 2 Premio Agevolato di Garanzia

Per le garanzie presidiate dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dall'art. 1 comma 54 L. 147/2013 (cd. "Legge di Stabilità 2014"), Confidi applica un premio agevolato di garanzia, ad esclusiva remunerazione dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 03/01/2017.

I predetti costi, calcolati in ragione d'anno, sono rappresentati e percepiti in un'unica soluzione "una tantum" contestualmente all'erogazione del finanziamento garantito e sono parametrati sull'importo concesso dalle Banche/Intermediari partners e sulla durata del finanziamento stesso.

Costi amministrativi di istruttoria sono riferiti all'attività di indagine preliminare svolta da Confidi in merito all'acquisizione di informazioni idonee a definire la possibilità o meno di concedere la garanzia.

Sono calcolati sull'importo richiesto della pratica e NON sono dovuti in caso di esito negativo della richiesta di garanzia e/o rinuncia alla garanzia dopo la conclusione della fase istruttoria.

Costi amministrativi di gestione si riferiscono all'insieme delle operazioni e delle attività connesse allo svolgimento dell'attività di gestione e di monitoraggio della garanzia rilasciata da Confidi. Essi sono calcolati sull'importo del finanziamento concesso dalle Banche/Intermediari partners, tenuto conto della durata dell'operazione. Tali costi non saranno in alcun caso restituiti, neppure in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita e/o in caso di mancato utilizzo degli affidamenti garantiti.

Il **Premio Agevolato Di Garanzia** è così composto:

- A) **SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA** pari allo **0,50%** dell'importo richiesto della pratica con un minimo di **€ 150,00** che il Socio corrisponderà direttamente a Confidi Rating Italia in un'unica soluzione. L'importo è trattenuto dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, del conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.
- B) **COMMISSIONE DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA** non applicata.
- C) **COMMISSIONE DI GESTIONE DELLA GARANZIA** che il cliente socio di Confidi Rating Italia autorizza il Soggetto Finanziatore (Banca o altro Intermediario finanziario non bancario) a trattenere per conto di Confidi in un'unica soluzione al momento del perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

La commissione di gestione della garanzia è calcolata su base annua sull'importo del finanziamento concesso dalla Banca/Intermediario finanziario partner, tenuto conto della durata dell'operazione. Nel caso di concessione di moratorie o allungamenti della durata originaria dell'operazione finanziaria, le commissioni per la garanzia saranno conteggiate sul capitale residuo. L'ammontare della Commissione di gestione della garanzia è determinato in base alle percentuali indicate nelle seguente tabelle:

Tabella 1

Garanzia fino all'80% a Prima Richiesta Affidamenti a breve termine PREMIO AGEVOLATO		
Tipo Operazione	Commissione di concessione della garanzia	Commissione di gestione della garanzia (% annua sul finanziamento)
Linee di credito a breve termine Scoperto di conto corrente e smobilizzo crediti commerciali – durata minima 12 mesi	NON APPLICATA	0,80%

Tabella 2

Garanzia fino all'80% a Prima Richiesta Finanziamenti a medio/lungo termine PREMIO AGEVOLATO		
Tipo Operazione	Commissione di concessione della garanzia	Commissione di gestione della garanzia (% annua sul finanziamento)
Mutuo chirografario Con durata massima 60 mesi	NON APPLICATA	0,24%
Mutuo ipotecario Con durata massima 180 mesi	NON APPLICATA	0,48%

D) DIRITTI DI SEGRETERIA: max € 0,00

E) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

- Recupero spese collegate al rilascio della garanzia (visure, accesso a base dati, ecc.): max. € 0,00
- Tasso annuo massimo per interessi di mora: max interesse legale
- Spese per comunicazioni: max € 0,00
- Invio documentazioni periodiche: max € 0,00

Esempi di Calcolo del costo della Garanzia

Esempio 1

Richiesta di garanzia a valere su affidamenti a breve termine a sostegno del capitale circolante:

Scoperto di conto corrente € 20.000 durata 12 mesi + smobilizzo crediti Italia estero € 60.000 durata 12 mesi

Garanzia 50% a prima richiesta.

DETTAGLIO COSTI	GARANZIA "LEGGE DI STABILITÀ 2014"	
Spese Istruttoria	0,50% su importo richiesto	€ 400
Commissione di concessione della Garanzia	Non Applicabile	€ 0
Commissione di gestione della garanzia	0,80% annuo su importo richiesto	€ 640
COSTO TOTALE		€ 1.040

Esempio 2

Richiesta di garanzia a valere su Finanziamento a medio termine:

Mutuo chirografario con finalità liquidità € 100.000 durata 24 mesi

Garanzia 50% a prima richiesta.

DETTAGLIO COSTI	GARANZIA "LEGGE DI STABILITÀ 2014"	
Spese Istruttoria	0,50% su importo richiesto	€ 500
Commissione di concessione della Garanzia	Non Applicabile	€ 0
Commissione di gestione della garanzia	0,24% annuo su importo richiesto	€ 480
COSTO TOTALE		€ 980

SEZIONE IV - Altre condizioni contrattuali che regolano l'operazione di garanzia

Recesso: il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, la quota versata a titolo di Fondo Consortile ai sensi dell'art.2609 del c.c. non sarà rimborsata. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e commissioni di gestione della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all'indirizzo del confidi. Il socio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote di partecipazione al Fondo Consortile.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento del confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari finanziatori, il rapporto si chiude trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del cliente/socio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di credito per cassa: il credito per cassa del Confidi sorge a seguito della escussione della garanzia e si estingue una volta che tale credito sia integralmente rimborsato dal cliente/socio unitamente agli interessi di mora e alle altre spese di recupero.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami/Funzione competente del Confidi, per lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a confidibiz@legalmail.it indirizzata a: "Funzione Gestione Reclami – Confidi Rating Italia – C.da Piane di Larino, 90 – 86035 Larino (CB)". L'Ufficio/Funzione competente deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al cliente indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione al cliente indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudizio Arbitrale (di cui all'art. 22 dello Statuto consortile), il Socio può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi². Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione dallo Statuto sociale e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Larino (CB) e deciderà secondo diritto. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Larino (CB). Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del Tribunale di Larino (CB) nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Larino provvederà a sostituire:

1. Il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
2. L'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

Definizione dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

Banche e altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di prodotto e che hanno erogato un finanziamento a favore del cliente garantito dal Confidi.

Ciente Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Consortile può entrare nella compagine consortile di Confidi Rating Italia.

Commissioni: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia calcolata in percentuale sull'importo finanziato dalla banca e altri intermediari finanziatori.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese volte a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fidejussioni o altra garanzia, alla banca o all'intermediario finanziatore a favore del cliente/socio.

Credito di firma: è una operazione finanziaria con cui un soggetto si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo soggetto.

Debitore principale: il soggetto in capo al quale sussiste l'obbligo di rimborsare l'obbligazione.

Fondo Centrale di Garanzia: indica il Fondo di Garanzia pubblico a favore delle piccole e medie imprese.

Garanzia prestata dal confidi: è l'obbligazione, presidiata dal Fondo Rischi ex art. 1, co. 54, Lg. 147/2013 (c.d. "Legge di stabilità 2014"), che assume il Confidi, nell'interesse del Cliente/Socio, verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce il confidi.

Moratoria: indica la sospensione del pagamento di una obbligazione e la proroga della relativa scadenza.

Offerta fuori sede: per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.

Soci del confidi: le imprese e le società che possiedono quote di fondo consortile.

Spese di istruttoria: le spese di istruttoria sono costi che il confidi chiede al cliente/socio per poter coprire tutte le spese connesse alla istruttoria della richiesta della garanzia.

Una tantum: una sola volta.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

Foglio consegnato a:
Cliente _____
nella persona di _____
timbro e firma per ricevuta _____
Data _____